

	Art. 119 – Subappalto e modalità di esecuzione delle prestazioni, con limiti e divieti per garantire il rispetto dei requisiti qualitativi del servizio.	
	Allegato I.7 - Art. 28 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento;	
	2. Normativa sulla sicurezza nei cantieri e sul lavoro	
	D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	
	Art. 88-104 – Disciplina delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).	
	Art. 91 – Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP).	
	Art. 92 – Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), inclusa la vigilanza sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei cantieri.	
	D.M. 49/2018 – Regolamento sulle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione	
	Definisce le modalità di svolgimento delle attività di direzione lavori, coordinamento dell’esecuzione e controllo tecnico-amministrativo.	
	3. Normativa sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari	
	Legge n. 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Impone l’uso di conti dedicati e pagamenti tracciabili per contrastare infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore)	
	Disciplina esecutiva e attuativa del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), per quanto compatibile con il D.Lgs. 36/2023.	
	4. Normativa sulla deontologia e il comportamento professionale	

dell'Opera.

Attività richieste:

Le attività richieste per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
comprendono innanzitutto la verifica della corretta applicazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte delle imprese esecutrici, assicurandosi che
tutte le disposizioni siano rispettate per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Un ruolo centrale sarà svolto dal coordinamento delle attività di cantiere, con
l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e prevenire situazioni di rischio. A
supporto di questa attività, verranno redatti verbali di sopralluogo e segnalate
eventuali non conformità riscontrate, monitorando costantemente l'andamento dei
lavori sotto il profilo della sicurezza.

In caso di situazioni di pericolo, sarà fondamentale adottare tempestivamente misure
correttive per eliminare o ridurre i rischi. Inoltre, il coordinamento costante con il
Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto (RUP) permetterà di
affrontare e risolvere eventuali criticità legate alla sicurezza, garantendo il corretto
svolgimento delle attività nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'incaricato, dovrà svolgere il servizio in stretto contatto con il Responsabile del
Progetto dell'Amministrazione, dal quale riceverà le necessarie istruzioni e linee
guida alle quali dovrà attenersi.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il conflitto di interessi, il
soggetto incaricato non potrà partecipare né all'appalto o alla concessione, né agli
eventuali subappalti o cottimi relativi al lavoro pubblico oggetto del presente
incarico. Ai medesimi appalto, concessione, subappalti e cottimi non potranno

	secondo il seguente programma dei pagamenti:	
	1. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica	
	all’approvazione de PFTE: € 1.122,24 (di cui € 819,24 Compenso per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica e € 303,00 di spese/oneri) oltre 4% oneri previdenziali e oltre imposta di bollo di € 2,00 così per complessivi € 1.169,13.	
	2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva	
	all’approvazione de PE: € 4.399,22 (di cui € 4.096,22 Compenso per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e € 303,00 di spese/oneri) oltre 4% oneri previdenziali e oltre imposta di bollo di € 2,00 così per complessivi € 4.577,19.	
	3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
	€ 10.846,54 (di cui € 10.240,54 Compenso per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre € 606,00 di spese) oltre 4% oneri previdenziali e oltre imposta di bollo di € 10,00 così per complessivi € 11.290,40 erogati come segue:	
	• 90% del compenso in relazione all’emissione degli stati di avanzamento lavori; • 10% del compenso all’approvazione del CRE;	
	I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo di regolare fattura presso l’Ente. Le fatture dovranno essere emesse munite degli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) indicati in epigrafe. <u>Codice Provincia di Ferrara per fatturazione elettronica: UFWK05.</u>	
	ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	In conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per	

	l'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria.	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in ragione dello sconto offerto e della comprovata solidità dell'affidatario, non è richiesta la garanzia definitiva.	
	L'incaricato ha presentato polizza di responsabilità civile professionale n. 1/57392/122/217068058 con decorrenza dal 21/03/2026, attualmente in corso, con scadenza il 21/03/2027, rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata del servizio.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Il soggetto incaricato consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal DL n. 187/2010, l'incaricato ha comunicato tramite trattativa Mepa n. 6485966 gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. Il professionista incaricato si obbliga ad utilizzare il suddetto conto concorrente per la gestione di tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra la Provincia avrà titolo a risolvere il contratto.	
	ART. 10 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI	
	Il soggetto incaricato, nell'espletamento del servizio, si impegna a:	
	- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all'utilizzo della documentazione necessaria;	
	- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;	
	- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la	

	preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna	
	operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e	
	formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;	
	- mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione	
	delle attività di cui al presente disciplinare;	
	- assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente	
	descritte nel presente disciplinare;	
	- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del	
	servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile.	
	L'Amministrazione s'impegna a:	
	- garantire l'accesso ai luoghi per rilievi ed accertamenti tutte le volte che sia	
	ritenuto necessario nei normali giorni e orari lavorativi, avendo cura di non	
	interferire con il traffico stradale;	
	ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto	
	saranno da eseguire tutte a cura dell'incaricato in ragione delle specifiche	
	caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e	
	della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere	
	e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e	
	sicurezza dei lavoratori.	
	Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119,	
	comma 3, del Codice. E' vietata la cessione anche parziale del contratto d'appalto.	
	Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è considerata	
	cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.	
	ART. 12 – INTERRUZIONE DELL'INCARICO E PENALI	

	Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo	
	l'Amministrazione ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si	
	intenderà concluso, senza la possibilità di opposizione o reclamo.	
	Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini fissati per l'espletamento	
	dell'incarico.	
	Nessuna interruzione, variazione, sospensione o modifica delle prestazioni previste	
	può essere eseguita se non risulti da atto scritto del responsabile del procedimento;	
	in difetto il soggetto incaricato, oltre all'applicazione delle penali previste dal	
	presente disciplinare, risponderà di qualsiasi danno arrecato alla Provincia. In ogni	
	caso qualunque variazione, modifica o sospensione, per qualsiasi causa, anche di	
	forza maggiore che interessi l'incarico deve essere comunicata tempestivamente per	
	iscritto al responsabile del procedimento, per l'adozione degli opportuni correttivi.	
	Il ritardo nell'espletamento dell'incarico comporta una penale pari all'uno per mille	
	dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo. Le penali non escludono la	
	responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla	
	Provincia. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo complessivo	
	del corrispettivo contrattuale l'Amministrazione ha facoltà di risolvere	
	anticipatamente il contratto.	
	ART. 13 – VARIAZIONI O INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
	Qualora l'importo delle opere cui si riferisce l'incarico subisca una variazione rispetto	
	all'importo aggiudicato, si potrà applicare l'art 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	ART. 14 – SPESE	
	La presente scrittura privata avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett.	
	b) Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi	

dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 – PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'incaricato per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e accertati.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Ferrara, da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 167 del 24/12/2025, l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Statuto e Regolamenti".

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara. È escluso il giudizio arbitrale.

ART. 18 - CONSULENTI SPECIALISTICI

L'incaricato potrà avvalersi di consulenti di sua fiducia, senza per questo poter

	richiedere ulteriori compensi e rimborsi, ed è comunque tenuto alla sottoscrizione di	
	tutti gli elaborati. L'incaricato sarà l'unico responsabile delle attività e unico referente	
	nei confronti dell'amministrazione. Potrà, comunque, sotto la sua responsabilità e	
	coordinamento, avvalersi di consulenti, con le dovute professionalità e strumenti, per	
	la preparazione, organizzazione e realizzazione e gestione delle attività previste. Sono	
	a carico dell'incaricato tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio	
	personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed	
	assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore del lavoro per danno	
	del dipendente. L'incaricato si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali	
	e in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro. L'incaricato	
	si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di	
	stipulazione del contratto.	

ART. 19 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	

	1. In esecuzione del presente disciplinare, il soggetto incaricato effettua trattamento	
	di dati personali di titolarità dell'Ente.	

	2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di	
	disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e	
	del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra	
	normativa applicabile.	

	3. Il soggetto incaricato è, pertanto, designata dalla Provincia di Ferrara quale	
	Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28	
	del Regolamento per il trattamento denominato "trattamento dei dati dei soggetti	

coinvolti in una procedura di acquisto di beni e servizi e gestione del relativo
contratto”, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato
conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente disciplinare.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
--

ART. 20 - EVENTUALI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Sulla home page del sito istituzionale della Provincia di Ferrara, alla sezione dei servizi on line, sono disponibili le indicazioni per la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente di eventuali condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza durante o in occasione dell'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in forma digitale dalle

Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

IL DIRIGENTE della Provincia di Ferrara

(_____)

sottoscritto con firma digitale

Ing. Patrizia Carani

sottoscritto con firma digitale